



Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)

Modifica dell'11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 24 giugno 2015¹ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero è modificata come segue:

Art. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1a Sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza

¹ Per sostegno operativo a forze armate o di sicurezza s'intendono le attività esercitate da un'impresa in favore di queste forze in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati.

² Per sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s'intendono le attività esercitate da un'impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali, in particolare:

- a. la manutenzione, la riparazione o la valorizzazione di materiale bellico secondo la legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico (LMB) o di beni secondo la legge del 13 dicembre 1996³ sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);
- b. la trasformazione di beni in materiale bellico secondo la LMB o in beni secondo la LBDI;
- c. l'approntamento, la gestione o la manutenzione di infrastrutture;
- d. la gestione dell'approvvigionamento;

¹ RS 935.411

² RS 514.51

³ RS 946.202

- e. il trasporto, il deposito o il trasbordo di materiale bellico secondo la LMB o di beni militari speciali secondo la LBDI;
- f. il trasporto di personale delle forze armate o di sicurezza.

Art. 1b Gestione e manutenzione di sistemi d'arma

¹ Per gestione di sistemi d'arma s'intende l'utilizzo di materiale bellico secondo la LMB⁴ in vista di esercitazioni delle forze armate o di sicurezza.

² Per manutenzione di sistemi d'arma s'intende la manutenzione o la riparazione di materiale bellico secondo la LMB per conto di forze armate o di sicurezza.

Art. 1c Consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza

¹ Per consulenza a personale delle forze armate o di sicurezza s'intende la consulenza tecnica, tattica o strategica di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali.

² Per formazione di personale delle forze armate o di sicurezza s'intende l'istruzione o l'addestramento tecnico, tattico o strategico di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali.

Art. 8a Obbligo di notificare un'attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI

¹ L'impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB⁵ o beni conformemente alla LBDI⁶ ed effettua, in stretta relazione con essi, una manutenzione o una riparazione non è tenuta a notificare queste attività se l'esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell'esercizio delle attività.

² L'impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB o beni conformemente alla LBDI ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se l'esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell'esercizio delle attività.

³ L'impresa che trasferisce beni immateriali, compreso il know-how o diritti su tali beni, conformemente alla LMB ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se il trasferimento continuerebbe a essere lecito al momento dell'esercizio delle attività.

⁴ Il presente articolo non è applicabile se l'attività costituisce un sostegno operativo.

⁴ RS 514.51

⁵ RS 514.51

⁶ RS 946.202

Art. 8b Decisione nel quadro della procedura d'esame

¹ La Direzione politica decide in merito a un eventuale divieto dell'attività notificata d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e il competente servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.

² Se la Direzione politica, la SECO e il competente servizio del DDPS non giungono a un'intesa o se constatano che l'attività notificata ha una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone il caso al Consiglio federale per decisione.

³ In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le autorità interessate possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la Direzione politica a decidere autonomamente.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il DFAE allestisce un contratto tipo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

